

Amministrazione dei sacramenti secondo il *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali:* una possibile dimensione ecumenica

William A. BLEIZIFFER¹

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Ministri e fedeli cattolici; 3. Fedeli cattolici e culto degli acattolici; 4. Ministri acattolici e fedeli cattolici; 5. Ministri cattolici e fedeli acattolici orientali; 6. Ministri cattolici e altri fedeli acattolici in urgente e grave necessità; 7. Pubblicazione di norme in merito; 8. Conclusione.

I. Premessa

Una riflessione teologica sulla possibile dimensione pastorale ed ecumenica riguardante la celebrazione dei sacramenti, e la loro amministrazione a dei cristiani che non appartengono alla propria Chiesa richiede una attenta considerazione e valutazione dei principi ecumenici. La legalità della norma e la sua concreta applicazione deve tener conto ovviamente del valore giuridico che ad esse va attribuito non soltanto all'interno della comunità per la quale la stessa è applicabile, ma deve altrettanto considerare quale sia il valore della stessa norma in un ordinamento che potrebbe anche non riconoscere la stessa norma? In altre parole, come possono essere applicate le disposizioni canoniche che riguardano la *communicatio in sacris*, in ambiti socio-culturali e religiosi in cui i rapporti ecumenici tendono di superare le

1 Docente di diritto canonico orientale presso la Facoltà di Teologia Greco-Cattolica, Università „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Romania. Autore di vari libri e studi di diritto canonico e teologia. william_bleiziffer@hotmail.com; <https://ubbcluj.academia.edu/WilliamBleiziffer>

possibili tensioni.

Va subito affermato il limite di competenza del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali² che si applica ai soli cattolici. Il lungo processo redazionale della nuova codificazione orientale è stato segnato dalla presenza di alcuni principi fra cui anche quello riguardante l'unicità del codice per tutte le Chiese Orientali Cattoliche: questo principio affermava che «il futuro codice dichiarerà di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa Orientale Cattolica»³, e così è stato raccolto nel primo canone del CCEO. Anche se alcuni autori sostenevano che non era necessario affermarlo, perché ovvio, tuttavia è sembrato opportuno dirlo per non lasciar intendere che esiste la minima pretesa di applicarlo agli acattolici. Ciononostante, esiste una serie di canoni che stabiliscono una serie di criteri per i rapporti con gli acattolici.

Un altro principio, che esclude qualsiasi accusa di proselitismo, riguarda proprio la dimensione ecumenica⁴: il codice, anche se in alcuni casi si riferisce ai non-cattolici, non va applicato se non ai cattolici stessi. Il Concilio Vaticano II peraltro, dichiara che le Chiese d'Oriente, memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone al carattere dei loro fedeli e più adatte a promuovere il bene delle anime. La perfetta osservanza di questo principio tradizionale, invero non sempre rispettato, appartiene a quelle cose che sono assolutamente richieste

2 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995. AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887.

3 PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Principi direttivi per la revisione del codice di Diritto canonico orientale – Carattere ecumenico del CICO*, n. 1, in *Nuntia* 3 (1976), 5.

4 R. Metz, *Codification et oecuménisme*, in *L'Année Canonique* 40 (1998), 71-86.

come previa condizione al ristabilimento dell'unità⁵.

Oltre ai documenti conciliari sull'ecumenismo, tutti i documenti magisteriali e disciplinari emanati dalla Sede Apostolica sui rapporti tra cattolici ed ortodossi⁶ intendono offrire criteri per garantire che l'attività ecumenica sia svolta in armonia con l'unità di fede e di disciplina che unisce i cattolici fra di loro⁷, quindi evitare confusione dottrinale ed abusi che porterebbero all'indifferentismo ecclesiologico o al proselitismo⁸.

Il dialogo tra la Chiesa di Roma e le Chiese ortodosse, dopo il

5 Concilio Vaticano II, decreto sull'ecumenismo *Unitatis Redintegratio* (UR) 16.

6 I documenti conciliari sull'ecumenismo sono principalmente *Unitatis Redintegratio* e *Orientalium Ecclesiarum* (specialmente 26-29). Oltre a questi tutt'una serie di vari interventi magisteriali trattano il tema: SECRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI (SPUC), *Direttorio Ecumenico*. I. *Ad Totam Ecclesiam*. II. *Spiritus Domini*, in *AAS*, 59 (1967), 574-592; *AAS*, 62 (1970), 705-724. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica «*Ut Unum Sint*» sull'impegno ecumenico, del 25 maggio 1995. PAOLO VI, Motu proprio «*Matrimonia Mixta*» del 30 marzo 1970, in *EV* 3, 2415-2447; SECRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios Christianos ad Communionem Eucharisticam*, in *EV* 4, 1626-1652; SECRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Ecumenical Aspects of the New Code of Canon Law*, in *Information Service* 60 1-2 (1986), 53-70; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'OEcuménisme*, in *AAS*, 85 (1993), 1039-1119 (d'ora in poi, NDE). versione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, nn. 2169-2507, 1092 ss.

Rimandiamo per un approfondimento a Voicu s.j. – G. Cereti (a.c.d.), *Enchiridion Oecumenicum I: Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Dialoghi internazionali 1931-1984*, Bologna 1986; D. Salachas, *Il Dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa Cattolico-Romana e la Chiesa Ortodossa. Iter e Documentazione*, «Quaderni di O Odigos» (anno X, n°2, 1994), Bari 1994.

7 E. Bardella, *Due recenti documenti sull'ecumenismo: il Direttorio ecumenico e la formazione ecumenica nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, Anno VII, N. 1 - gennaio 1994, 13-29.

8 P. Gefaell, *Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO*, in *Eastern Canon Law* 1 (2012), 1-2, 249-274, 251.

Concilio Vaticano II, ha riaperto una strada verso il ristabilimento della comunione visibile tra le due Chiese, che di nuovo si riconoscono come “chiese sorelle”⁹, e quindi anche al riconoscimento reciproco della validità dei sacramenti¹⁰. Queste chiese si sono di nuovo ritrovate in un dialogo che è passato dalla cancellazione delle scomuniche (il 7 dicembre 1965 per iniziativa di papa Paolo VI e del patriarca ecumenico Atenagora)¹¹, al riconoscersi come sorelle per giungere, ulteriormente, a un dialogo teologico che ha prodotto documenti molto ricchi anche se al momento presente questo cammino incontra ancora difficoltà.

Nel corso degli ultimi vent’anni ha assunto una rilevanza particolare l’immigrazione nell’Europa occidentale di fedeli appartenenti a Chiese orientali, provenienti da Paesi dell’Est europeo e dal Medio Oriente. Il mondo occidentale è interessato dal fenomeno migratorio che vede il numero dei cristiani orientali non cattolici, e in particolare ortodossi di tradizione bizantina, in veloce incremento. Queste nuove realtà cambiano anche i termini dei rapporti ecumenici fra le varie chiese, creando le premesse affinché, considerate le conseguenze pastorali e giuridiche della presenza dei fedeli orientali non cattolici all’interno delle comunità cattoliche, a motivo dei contatti che si instaurano, si risponda in maniera corretta alle richieste che essi presentano in materia sacramentale. Ma anche la reciproca può essere valida: i cristiani cattolici a motivo della presenza nei territori ortodossi, ed

9 Concilio Vaticano II, *Unitatis redintegratio* 14.

10 P. Erdo, *Reciprocità fra le Chiese*, in JOSÉ ANTONIO ARANA, *Libertà religiosa e reciprocità, Monografie giuridiche*, 37, Milano A. Giuffrè, 2009, 94-98; P. Gefaell, *Il Nuovo Direttorio Ecumenico e la Communicatio in Sacris*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994), 259-279, 269-271.

11 PAULUS VI et ATHENAGORA I, *Declaratio communis Pauli Papae VI et Athenagorae patriarchae constantinopolitani in ultima pubblica Sessione Oecumenici Concilii Vaticani II a Secretario Consilii ad unitatem christianorum fovendam lecta, 7 decembris 1965*, in AAS, 58 (1965), 20-21. Per il testo italiano cf. *Enchiridion Vaticanum* vol. 2, 494-498.

in mancanza di strutture pastorali proprie, possono partecipare, e in che modo, alla vita liturgica e sacramentale della Chiesa Ortodossa?

A partire da questi presupposti ci poniamo la domanda sul come possono essere applicate le disposizioni canoniche riguardanti la *communicatio in sacris*. A tal fine, ci proponiamo di presentare, alieni da qualunque intento di proselitismo, la disciplina canonica vigente nel *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche. Sicuramente questa prospettiva può offrire risposte concrete a quei casi che possano verificarsi all'interno delle aree in cui comunità greco-cattoliche ed ortodosse si trovano in frequente contatto.

2. Ministri e fedeli cattolici

“Communicatio in sacris” significa comunicazione nelle cose sacre, quindi condivisione delle cose sacre, ed include in sé alcuni concetti ecclesiali e dalla valenza ecumenica molto importanti: la *communio*, e le *res sacræ*, cioè i sacramenti. Ovviamente il concetto è molto importante per la sua valenza strettamente giuridica, in quanto offre la possibilità di chiarimento sul tipo di rapporti che si instaurano fra i fedeli e la loro propria gerarchia anche in materia di amministrazione dei sacramenti. Il termine viene così definito anche in rapporto ad un altro termine “piena comunione”. Il can. 8 CCEO dà una chiara definizione di cosa voglia dire piena comunione

Can. 8 - (= 205) Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

In base a questo principio, in virtù del can. 12 risiede anche l'obbligo di ciascun fedele cattolico di “conservare sempre, nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa, e di adempiere con grande diligenza i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa universale e della propria Chiesa *sui iuris*”; concretamente di sollecitare e ricevere

da parte dei ministri cattolici i sacramenti, in base alle norme canoniche vigenti, e rispettando la vigente disciplina.

Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, attualmente vigente, riporta una serie di norme essenzialmente differenti rispetto alle precedenti norme riguardanti la possibilità di una certa *communicatio in sacris* con gli acattolici¹². Gli elementi nuovi nel discorso riguardante le «Communicatio in Sacris» sono particolarmente rilevanti¹³.

In quanto membro di una determinata comunità che condivide la stessa fede, gli stessi sacramenti e si rifà alla stessa gerarchia, un cattolico riceve i sacramenti dal proprio ministro cattolico, proprio in virtù della piena comunione. Il can. 16 del CCEO afferma che „I fedeli cristiani hanno diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti”. A questo diritto fondamentale dei

12 Anche se nella legislazione canonica anteriore, sistematizzata nel *Codex Iuris Canonici* (CIC) del 1917 (Codice Piobenedettino) il termine *acattolico* era presente in una serie di canoni (1350 §1, 542 n. 1, cfr. 2411, 693§1, 987 n.1, 1657 §1, 1099 §2, 1140, 1152), questo termine assume successivamente un valore semantico “positivo”. La disciplina della *communicatio in sacris* è dunque nuova alla canonicistica essendo frutto delle riflessioni conciliari e post-conciliari. La legislazione essenzialmente negativa del CIC del 1917, che escludeva la *communicatio in sacris*, cfr. can. 731§2: «*Vetitum est sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus...*» era frutto delle norme tridentine. L'unica eccezione era offerta dalle norme sulla celebrazione del matrimonio misto. Rivista dalla disciplina del Concilio Vaticano II, e delle ulteriori riflessioni ecclesiologicalhe questa disciplina risulta totalmente nuova, e vede abbandonati certi termini considerati offensivi nei confronti dei non cattolici, termini quali *haereticis aut schismaticis*; D. Ceccarelli Morolli, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo. Aspetti Ecumenici della Legislazione Canonica Orientale*, Oriente Cristiano 1-2/1997, Palermo 1998 p. 93-94.

13 Per l'iter della formazione del Titolo XVIII del CCEO, *De oecumenismo seu de christioanorum unitate fovenda*, si veda D. Salachas, *L'ecumenismo nello schema del Codice di Diritto Canonico Orientale*. in *Apolinaris* LXI, 1988, nr. 1-2, 205-227.

fedeli di ricevere dunque i sacramenti, corrisponde un dovere del ministro di soddisfare queste esigenze di ordine spirituale. Ovviamente questo diritto va esercitato a norma del diritto, cioè entro quei limiti che la disciplina canonica impone sia per quanto riguarda le esigenze e le condizioni richieste per ricevere lecitamente e validamente i sacramenti da parte dei fedeli, e rispettando al contempo le norme relative alla competenza dei ministri sacri di amministrare questi sacramenti.

Più specificatamente, le norme per celebrare ed amministrare i sacramenti sono contenute nel Titolo XVI del CCEO *De cultu divino et praesertim de Sacramentis*. Il Codice vigente rispecchia le preoccupazioni del Concilio di incoraggiare l'unità dei cristiani e di provvedere alle esigenze spirituali di coloro che per motivi indipendenti dalla loro volontà possono trovarsi nella necessità di ricevere i sacramenti e di rispettare i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, come segni dell'unità della Chiesa. La disciplina ordinaria, stabilita dal Codice orientale nel can. 670 §1 afferma che i sacramenti sono amministrati ai soli fedeli cattolici e che questi non ricevono ordinariamente i sacramenti in altre comunità.

Can. 671 - §1. (cf 844 §1 a) I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti soltanto ai fedeli cristiani cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente soltanto dai ministri cattolici¹⁴.

Si deve segnalare, come già abbiamo notato, un cambiamento nei termini che compongono il testo del canone, termini che riflettono lo spirito ecumenico e il desiderio di rispettare le sensibilità delle comunità cristiane non-cattoliche. Il precetto sembra descrivere la si-

14 Il canone cita come fonti Vat. II, de cr. *Orientalium Ecclesiarum*, 26; de cr. *Unitatis redintegratio*, 8. La norma è identica con quella del CIC can. 844 che riprende le disposizioni dei cc. 731, par. 2 e 1258 del Codice Piobenedettino: «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni dei parr. 2, 3, e 4 di questo canone e del c. 861, par. 2» (che si riferisce al battesimo).

tuazione nelle aree di maggioranza cattolica, almeno nel mondo occidentale. Tuttavia, la legge ammette eccezioni e provvede anche per le esigenze dei fedeli che non sono cattolici¹⁵.

3. Fedeli cattolici e culto degli acattolici

Di maggiore importanza in questo contesto è dunque il concetto di *grado di comunione*. Esiste una netta differenza fra le Chiese Orientali Ortodosse e le Chiese della Riforma¹⁶ per quanto riguarda la gradualità di una certa comunione: a seconda di questa differenziazione, ma oltretutto a seconda del grado di comunione fra la Chiesa Cattolica e queste altre Chiese, si crea la possibilità di una certa partecipazione da parte dei cattolici al culto divino dei cristiani appartenenti a queste

15 T. Broglio, *Alcune considerazioni sulla «Communicatio in Sacris» nel Codice di Diritto Canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, anno VI, N. 1 – Gennaio 1993, p. 83-91, 85-86.

16 Per quanto riguarda la *Condivisione di vita sacramentale con i membri delle varie Chiese orientali*, dunque specialmente con le Chiese Ortodosse, NDE 122 sottolinea: „Tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali che non sono in piena comunione con essa, esiste comunque una comunione molto stretta nel campo della fede [...], «quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia [...]» (UR 15). Ciò, secondo la concezione della Chiesa cattolica, costituisce un fondamento ecclesiologico e sacramentale per permettere e perfino incoraggiare una certa condivisione con quelle Chiese, nell'ambito del culto liturgico, anche per quanto riguarda l'Eucaristia, «presentandosi opportune circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica» (UR 15)”. Ciononostante i cattolici quando usano le parole «Chiese», «altre Chiese», «altre Chiese e comunità ecclesiali», ecc., per designare coloro che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, devono sempre tener conto del fatto che „l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, «governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui». E confessare che la totalità della verità rivelata, dei sacramenti e del ministero, dati da Cristo per l'edificazione della sua Chiesa e per il compimento della missione che le è propria, si trova nella comunione cattolica della Chiesa; cf. NDE 17.

Chiese¹⁷. Per l'adempimento di ciò il canone 670 richiede che vengano adempiute una serie di tre esigenze: una giusta causa¹⁸, l'osservanza di quanto stabilito in merito da parte del Vescovo eparchiale e il grado di comunione con la Chiesa Cattolica:

Can. 670 - §1. I fedeli cristiani cattolici per una giusta causa possono assistere al culto divino degli altri cristiani e prendervi parte osservando ciò che è stato stabilito dal Vescovo eparchiale oppure dall'autorità superiore tenendo conto del grado di comunione con la Chiesa cattolica.

Per culto divino o culto liturgico degli altri cristiani, ortodossi o protestanti „si intende il culto celebrato secondo i libri, le norme e le consuetudini di una Chiesa o comunità ecclesiale e presieduto da un ministro o da un delegato di tale Chiesa o comunità”¹⁹.

Il testo di questo primo paragrafo sembrerebbe facile ad una prima lettura ma ad una più attenta analisi può fare insorgere qualche problema. Oltre a quello già sopra ricordato, riguardante il concetto di culto divino, una difficoltà la potrebbe causare allo stesso concetto di giusta causa. „Ciò significa che tale nobile pratica venga ad istaurarsi solo

17 M. Brogi, *Communicatio in Sacris tra Cattolici e Cristiani Orientali non cattolici*, in *Antonianum*, 53 1-2 (1978) 172-173; Idem, *Ulteriori possibilità di Communicatio in Sacris*, in *Antonianum* 60, 2-3 (1985) 455-477; Idem, *Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Antonianum* 66 (1991) 455-568 (in quest'ultimo saggio l'autore presenta l'attuale normativa sulla *communicatio in sacris* in base allo *ius vigens*), propone una serie di variazioni sul termine *communicatio in sacris*: *communicatio in profanis seu civilis*; *communicatio in spiritualibus*; *communicatio in sacris activa*; *communicatio in sacris passiva*.

18 Motivi giusti per poter assistere al culto liturgico degli altri cristiani potrebbero essere fra altro: l'esercizio di un pubblico ufficio, parentela, amicizia, vari incontri ecumenici, desiderio di una migliore conoscenza. Non è quindi vietato ai cattolici, anzi, è consigliato di „prender parte ai salmi, ai responsori, agli inni, ai gesti comuni della Chiesa di cui sono gli invitati. Se i loro ospiti lo propongono, possono proclamare una lettura o predicare” NDE 118.

19 NDE 116.

quando ve ne sia vera e reale necessità, cioè allorquando sia validamente motivata. Dunque il legislatore sembra aver voluto sottolineare – con l’inciso *iusta causa* – sia l’importanza della *communicatio*, che come tutte le cose importanti non vanno inflazionate, sia soprattutto il fatto che essa è cosa seria e perciò deve attuarsi solo quando ve ne sia reale necessità o bisogno. Infatti, anche se la *communicatio* è ammessa è necessario, sempre in virtù del disposto del canone, che nel prendervi parte sia osservato (e quindi si ottemperi) quanto disposto dal vescovo eparchiale o dall’autorità superiore (cioè ad es. il Patriarca o il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi, ecc.). Tuttavia l’elemento centrale sembra essere quell’*habita ratione gradus communionis* [i.e. *illius ecclesiae*] *cum Ecclesia catholica*, ossia: occorre tener conto del grado di comunione che possiede quella Chiesa o comunità ecclesiale nei confronti della Chiesa cattolica²⁰. Ed è proprio il grado di comunione ecclesiale che apre a più ampie difficoltà di ordine pratico.

La problematica di una certa gradualità nella comunione, che deve aver origine e radice proprio nel sacramento del battesimo, ha una sua importanza sia concettuale che pratica. Per cui il grado di comunione con le rispettive Chiese o Comunità ecclesiali apre anche ad un differente atteggiamento nella *communicatio*: se esiste una “quasi piena comunione” tra Chiesa Cattolica e Chiese Orientali Acattoliche²¹, quindi con le Chiese comunemente chiamate Ortodosse, con le Chiese della Riforma esiste una “speciale affinità e stretta relazione”²², ma nei riguardi delle quali “(..) vi sono importanti divergenze (..) soprattutto d’interpretazione della verità rivelata”²³. Risulta che un differente tipo di atteggiamento nella *communio* richiede anche un quadro legislativo differente, che deve prendere in considerazione la possibilità di attuare

20 D. Ceccarelli Morolli, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l’Ecumenismo...* op. cit., 97.

21 Cfr. UR 15.

22 Cfr. UR 22.

23 Cfr. UR 19.

concretamente, e senza pericoli di errori, tale disciplina²⁴.

“Quindi, proprio per questa ‘presunta o non-presunta’ conoscenza della materia ecumenica da parte del fedele, il legislatore ha introdotto il disposto secondo cui nel comunicare nelle cose spirituali ci si attenga alle norme date dalla propria autorità ecclesiastica, proprio onde evitare problemi e contraddizioni spiacevoli”²⁵.

4. Ministri acattolici e fedeli cattolici

La disciplina riguardante la possibilità che i cattolici ricevano certi sacramenti da parte di ministri acattolici è stabilita dal canone can. 671 - §1. Ovviamente il canone non esaurisce l’intera disciplina, che deve invece essere integrata nella prospettiva ecumenica del CCEO anche con altri canoni che risaltano la *mens iuris* del legislatore.

§2. (844 §2) Se però lo richiede la necessità oppure lo consiglia una vera utilità spirituale, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito ai fedeli cristiani cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri acattolici, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti²⁶.

Dobbiamo subito notare che nonostante il canone parli di solo tre

24 NDE precisa due distinte tipologie di *communicatio in sacris*: una per gli Orientali Ortodossi (DE 39-45) ed una per gli Evangelici (cfr. DE 55-63). Lo stesso NDE 35, fa ancora un’ulteriore distinzione: parlando della notevole evoluzione e del proliferare delle sette e dei nuovi movimenti religiosi negli ultimi tempi, viene richiamata l’attenzione „sulla fondamentale distinzione da farsi tra le sette e i nuovi movimenti religiosi da una parte e le Chiese e comunità ecclesiali dall’altra”.

25 D. Ceccarelli Morolli, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l’Ecumenismo...* op. cit., 98.

26 Il canone cita come fonti Vat. II, decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 27; Secret. ad Christ. Unit. Fov., *Directorium* I,

sacramenti, ossia della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi, la disciplina canonica prevede una simile amministrazione anche per il sacramento del battesimo (can. 677 §2, CIC 844 §2)²⁷ e per il sacramento del matrimonio (can. 832-833, CIC III6)²⁸. Così integrata, la disciplina canonica prevede nei casi straordinari la possibilità che i cattolici ricevano lecitamente, nelle condizioni previste dal diritto, quasi tutti i sacramenti: ovviamente l'eccezione che viene a crearsi da parte dei sacramenti dell'ordine e della confermazione, sottolineano maggiormente l'appartenenza alla Chiesa Cattolica.

Il CCEO c. 671 §2 (come anche il corrispondente CIC c. 844 §2) offrono quindi ai cattolici la possibilità di ricevere questi sacramenti dai ministri non cattolici; il canone non porta alcuna distinzione tra i ministri ortodossi e i ministri di altre confessioni cristiane dell'Occidente. Una distinzione teologica ed ecclesiologica fra queste due categorie di *ministri sacri* è essenziale e necessaria per quanto riguarda il senso e la validità dei suddetti sacramenti. La dovuta distinzione fra un ministro ortodosso appartenente ad un *Chiesa* ed un ministro

27 La motivazione che un battesimo sia amministrato in caso di necessità anche da *un altro* (quilibet), non escluso un pagano che intende fare quello che la Chiesa fa, risiede nella volontà salvifica universale di Dio e nella necessità del battesimo per la salvezza. Si veda per un approfondimento della questione D. Salachas, *L'iniziazione cristiana nei Codici...* op. cit., 96-97.

28 Per la celebrazione del sacramento del matrimonio in forma straordinaria la disciplina canonica prende in considerazione una serie di ipotetici casi: assenza del sacerdote competente ed il pericolo di morte, quando si può celebrare validamente e lecitamente il sacramento in sola presenza dei testimoni o addirittura di un sacerdote acattolico (can. 832); il sacerdote cattolico può benedire il matrimonio di due acattolici che spontaneamente chiedono il sacramento, quando il loro ministro non può essere avvicinato senza un grave disagio e se nulla ostacola la valida e lecita celebrazione (can. 833). Questa disciplina canonica, considerata straordinaria, tutela il diritto naturale di qualsiasi fedele di sposarsi anche in condizioni eccezionali, realizzando dal punto di vista canonico quello che viene considerato minimamente necessario per la validità del sacramento.

di una confessione cristiana appartenente ad una *Comunità Ecclesiale* è data principalmente dal significato e dalla validità dei sacramenti, che reciprocamente o no, le rispettive Chiese o Comunità Ecclesiali offrono ai sacramenti²⁹. Diversi canonisti³⁰, come peraltro lo stesso nuovo Direttorio Ecumenico³¹ presentano la chiara distinzione fra

29 Per quanto riguarda il rapporto con le Chiese Ortodosse, ad esse viene riconosciuto pienamente il carattere valido dei sette sacramenti, in quanto celebrati secondo la millenaria disciplina della Chiesa indivisa; per le *Comunità ecclesiali*, la situazione si presenta diversamente. Il Concilio Vaticano II fa una chiara distinzione fra le *Chiese e Comunità Ecclesiali separate dalla Sede Apostolica Romana*: Vat. II, decr. *Unitatis Redintegratio* 13-23. „Volgiamo ora il nostro pensiero alle due principali categorie di scissioni che hanno intaccato l'inconsueta tunica di Cristo. Le prime di esse avvennero in Oriente, sia per la contestazione delle forme dogmatiche dei Concili di Efeso e di Calcedonia, sia, più tardi, per la rottura della comunione ecclesiastica tra i patriarchi orientali e la sede romana. Le altre sono sorte, dopo più di quattro secoli, in Occidente, a causa di quegli eventi che comunemente sono conosciuti con il nome di Riforma. Da allora parecchie Comunioni sia nazionali che confessionali, si separarono dalla Sede romana. Tra quelle nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, occupa un posto speciale la Comunione anglicana. Tuttavia queste varie divisioni differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell'origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni spettanti la fede e la struttura ecclesiastica. Perciò questo santo Concilio, il quale né misconosce le diverse condizioni delle diverse Comunioni cristiane, né trascura i legami ancora esistenti tra loro nonostante la divisione, per una prudente azione ecumenica decide di proporre le seguenti considerazioni.” UR 13.

30 Cfr. D. Salachas, *La comunione nel culto liturgico e nella vita sacramentale tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e Comunità Ecclesiali*, in *Angelicum*, 66 (1989), 403-421 p. 408 e 412; IDEM, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientali e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC*, Roma-Bologna 1992, p. 124 ss; D. Ceccarelli Morolli, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo...* op. cit., 45 ss; S. Manna, *Riconoscimento dei sacramenti delle altre Chiese da parte della Chiesa Cattolico-Romana*, in *Nicolaus* 13/1 (1986), 29-54.

31 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'OEcuménisme*, in *AAS*, 85 (1993), 1039-1119.

queste due realtà, mettendo in risalto il carattere sacramentale del loro operato e la validità conferita a questo.

Il nostro canone stabilisce le quattro condizioni che si devono verificare affinché un fedele cattolico possa rivolgersi ad un ministro non cattolico per l'amministrazione di questi tre sacramenti:

1. una vera utilità spirituale oppure necessità, che non corrispondono ad un puro desiderio individuale, e dunque soggettivo, oppure sentimentalismo e pietismo religioso. Anche su questo argomento la disciplina conciliare si è espressa chiaramente³²;
2. purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo; la condizione si presenta come un principio di diritto divino che riguarda qualsiasi atto di *communicatio in sacris*. Il decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum*, al riguardo presenta una chiara disciplina³³:

Il cattolico che sollecita l'amministrazione dei sacramenti da parte di un ministro acattolico deve riconoscere che la reciprocità sacramentale permessa dal canone è una realtà del tutto eccezionale. Pur ricevendo lo stesso sacramento della Chiesa Cattolica amministrato da un ministro non cattolico la consapevolezza del credente deve rimanere salda e chiara. „Egli crede, dunque, che la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica fondata da Cristo, ed affidata a Pietro da pasce-

³² Cf. OE 27.

³³ Vat. II, decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 26: „La «communicatio in sacris» che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre”.

re, «sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui...» (LG 8; cf. CIC c. 204, §2; cf. CCEO c. 7 §2). Ricevere uno di questi sacramenti in una situazione di urgenza non vuole dire per il cattolico che tutte le Chiese sono uguali³⁴. Contro ogni tendenza, è molto importante evitare abusi che potrebbero contribuire o portare all'indifferentismo dottrinale. Se le direttive della Chiesa in questo argomento venissero trascurate, anche, forse, a causa di un falso irenismo, lo stesso impegno nella ricerca della piena unità tra i cristiani sarebbe compromesso³⁵.

3. Impossibilità fisica o morale di accedere al ministro cattolico; la realizzazione di questa condizione implica in maniera diretta il compimento della precedente³⁶. Lo stesso Direttorio Ecumenico ne traccia l'eventualità di una tale situazione che diventa, come anche le altre, necessaria per un possibile accesso all'amministrazione dei sacramenti da parte di un ministro acattolico³⁷:

Ogniquale volta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito a ogni cattolico, per il quale sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da parte di un ministro di una Chiesa orientale.

4. ricevono i sacramenti da parte dei ministri acattolici, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti; la validità del sacramento celebrato dipende ovviamente della legittima e valida ordinazione sacerdotale del ministro che amministra

34 T. Broglio, *Alcune considerazioni...* op. cit., 85.

35 Cf. NDE 6.

36 Cf. G. P. Montini, *L'unzione degli infermi e la comunicazione in sacris*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 321-336, 324-325.

37 NDE 123.

il rispettivo sacramento³⁸. L'espressione „ministri non cattolici *nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti*” richiede una attenta considerazione. Se da una parte può accadere spesso che ministri non cattolici possono considerarsi validamente ordinati da punto di vista canonico e che professino una fede identica alla Chiesa Cattolica sui sacramenti, quindi davanti ad una richiesta esplicita del fedele cattolico amministrano i sacramenti «come lo fa la Chiesa», da l'altra parte „la normativa canonica attuale, non considera tanto le condizioni oggettive o soggettive del singolo ministro non cattolico relativamente alla problematica del ministro della valida celebrazione del sacramento, quanto piuttosto l'appartenenza del ministro non cattolico a una comunità ecclesiale, nella quale va verificata la esistenza di sacramenti validi e, in specie, di quel sacramento valido³⁹. Il cattolico può chiedere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi „unicamente dal ministro di una *Chiesa*, quindi sono escluse le *Comunità ecclesiali*”⁴⁰.

In sintesi „Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile⁴¹ essendo „considerati fondamenti della concessione: 1) la validità dei sacramenti; 2) la buona fede e la disposizione; 3) la necessità della salvezza eterna; 4)

38 NDE 132.

39 G. P. Montini, *L'unzione degli infermi...* op. cit., 327.

40 P. Gefaell, *Il Nuovo Direttorio Ecumenico...* op. cit., 266.

41 OE 27.

l'assenza del proprio sacerdote; 5) l'esclusione dei pericoli da evitare e della adesione formale all'errore⁴².

5. Ministri cattolici e fedeli acattolici orientali

La possibilità che un ministro cattolico amministri lecitamente alcuni sacramenti ai fedeli non cattolici e specialmente ai fedeli non cattolici orientali è subordinata all'adempimento di due condizioni. Il terzo paragrafo del c. 671 stabilisce due condizioni per la lecita amministrazione dei sacramenti ai membri delle Chiese Orientali che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica e delle altre Chiese nella stessa condizione⁴³:

§3. (= 844 §3) Così pure i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti; ciò vale anche per i fedeli cristiani di altre Chiese che, a giudizio della Sede Apostolica si trovano, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione delle predette Chiese orientali⁴⁴.

42 OE 27, nota 33.

43 NDE sintetizza così la disciplina al nr. 131. Le condizioni in base alle quali un ministro cattolico può amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi a una persona battezzata, che venga a trovarsi nelle circostanze di cui si fa menzione qui sopra (n. 130), sono: che detta persona sia nell'impossibilità di accedere ad un ministro della sua Chiesa o comunità ecclesiale per ricevere il sacramento desiderato, che chieda del tutto spontaneamente quel sacramento, che manifesti la fede cattolica circa il sacramento chiesto e che abbia le dovute disposizioni.

44 Il canone cita come fonti Vat. II, decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 27; decr. *Unitatis redintegratio*, 15. Cum.; Secret. ad Christ. Unit. Fov., *Directorium* I, 14 maii 1967, 39, 46; *Déclaration*, 7 ian. 1970, 3, 6; instr. 1 iun. 1972, 5; *Communicatio*, 17 oct. 1973, 8.

La norma autorizza la lecita amministrazione dei suddetti sacramenti purché gli orientali acattolici gli domandino spontaneamente e siano ben disposti. Diversamente dal caso contrario (cattolici che richiedono i sacramenti ai ministri acattolici) in questo caso non è richiesta, come peraltro esige il precedente §2, l'impossibilità fisica e morale di accedere al proprio ministro. Nel corso della revisione del contenuto di questo paragrafo un organo di consultazione per chiarire la mancanza di una tale esigenza fa la seguente proposta⁴⁵:

«per reciprocità, principio importante nell'azione ecumenica, e per evitare ogni sospetto di proselitismo e in adesione allo spirito dei documenti postconciliari» si prescriva per gli Ortodossi che chiedono i sacramenti da un sacerdote cattolico la stessa norma che vale per i cattolici (§2) quando vogliono rivolgersi per avere i sacramenti da un sacerdote ortodosso: cioè che essi non possono fare questo se non nei casi in «quibus psiche aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum» della propria Chiesa.

La proposta tuttavia non è accettata, perché il CICO non può dar simili norme canoniche per gli Ortodossi, mentre il ministro cattolico deve supporre che gli ortodossi che si rivolgono a lui osservino le prescrizioni della propria Chiesa”.

Nonostante la proposta fosse teologicamente ed ecumenicamente fondata non viene accettata perché „amministrare i sacramenti agli ortodossi «sic et simpliciter» se sono solamente ben disposti e se lo chiedono spontaneamente, oltre a creare il fondato sospetto di proselitismo, è contrario al principio enunciato dal Concilio (UR 8)⁴⁶.

Quindi, le due condizioni per amministrare agli ortodossi i sacramenti secondo il can. 671 §3 sono una spontanea richiesta così da fugare ogni dubbio e sospetto che la prassi della *communicatio in sacris* divenga per il ministro cattolico l'occasione di proselitismo, ed al

45 Nuntia 15 (1982), II.

46 D. Salachas, *L'iniziazione cristiana nei Codici...* op. cit., 36.

contempo una buona disposizione per ricevere tali sacramenti con coscienza e responsabilità. L'iniziativa di ricevere questi sacramenti deve nascere dal fedele stesso, deve essere ferma e chiaramente espressa⁴⁷ e non deve risultare da un suggerimento o pressione esterna, anche, forse, da parte del ministro cattolico. Occorre, quindi sottolineare che „se gli ortodossi hanno la possibilità di ricorrere al loro proprio ministro per chiedere e ricevere i sacramenti e partecipare in tal modo ai mezzi della grazia, non devono, anche se spontaneamente e ben disposti, far ricorso ai ministri cattolici. I ministri cattolici, tenendo conto del legame indissolubile tra la comunione ecclesiale e la comunione eucaristica, non possono amministrare i sacramenti agli ortodossi, sebbene gli chiedano spontaneamente e siano ben disposti, se essi possono ricorrere ai propri ministri”⁴⁸.

Si richiede che la fede nei sacramenti sia la stessa fede della Chiesa Cattolica e che i detti fedeli orientali acattolici adempiano le richieste necessarie per accostarsi ai sacramenti: la dovuta preparazione e l'assenza di grave peccato per ricevere l'Eucaristia (can. 711) e l'osservanza del digiuno eucaristico (can. 713); la contrizione ed il proposito di ammendarsi per ricevere il sacramento della penitenza (can. 718); una malattia e la richiesta almeno implicita da parte del ammalato, pericolo di morte, e l'assenza di perseveranza ostinata in un peccato grave manifesto (can. 740).

Per quanto riguarda l'amministrazione dei tre sacramenti ai fedeli di altre Chiese, il principio del 3§ può essere applicato anche a questi,

47 Si sa, che molte Chiese «Ortodosse» non favoriscono la partecipazione dei loro fedeli ai sacramenti di un'altra Chiesa. Per loro deve prevalere l'aspetto della celebrazione sacramentale come segno dell'unità perfetta esistente. Si suppone, che nella formazione catechetica dei loro fedeli venga sconsigliata o addirittura proibita la «communicatio in sacris» e perciò gli stessi fedeli non chiederebbero i sacramenti ai ministri cattolici; T. Broglio, *Alcune considerazioni...* op. cit., 88.

48 D. Salachas, *L'iniziazione cristiana nei Codici...* op. cit., 36-37.

fermo restando la validità dei sudetti sacramenti, che a giudizio della Santa Sede, possono essere equiparati ai sacramenti degli orientali acattolici.

6. Ministri cattolici e altri fedeli acattolici in urgente e grave necessità

Il quarto paragrafo del canone 671 considera la lecita amministrazione dei sacramenti in oggetto agli altri gruppi di cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa Cattolica e che non sono orientali: si tratta di quei cristiani appartenenti alle chiese o comunità sorte in Occidente a causa degli eventi che comunemente chiamiamo Riforma.

§4. (= 844 §4) Se poi vi è pericolo di morte oppure lo richiede un'altra grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi, i ministri cattolici amministrano lecitamente gli stessi sacramenti anche a tutti gli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, che non possono recarsi dal ministro della propria Comunità ecclesiale e che lo chiedono spontaneamente, purché manifestino una fede sugli stessi sacramenti conforme alla fede della Chiesa cattolica e siano ben disposti⁴⁹.

Alle due condizioni già richieste per i fedeli delle Chiese Orientali, se ne aggiungono altre tre che possono definire il concetto di urgente e grave necessità. Queste condizioni rispecchiano una serie di elementi di una grande sensibilità pastorale, „anzi quasi di misericordia cristiana”⁵⁰ verso tutti gli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa Cattolica:

a) la presenza di pericolo di morte oppure „un'altra grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei Vescovi della

49 Secret. ad Christ. Unit. Fov., *Directorium* I, 14 maii 1967, 55; instr. 1 iun. 1972, 6; *Communicatio*, 17 oct. 1973, 6.

50 D. Ceccarelli Morolli, *Il Codex Canonum...* op. cit., 104.

Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi”. Data la differenza teologica fra le Chiese Orientali Acattoliche e le Chiese o Comunità ecclesiali Riformate in cui il sacramento dell’ordine non esiste, il problema diventa molto più delicato per quanto riguarda l’ammissione al sacramento dell’Eucaristia di questi fedeli; è per questa ragione che i fedeli appartenenti a queste chiese vengono trattati in modo diverso dagli orientali, di cui il sacramento dell’ordine è pienamente riconosciuto, la disciplina canonica non prevedendo l’ammissione ai sacramenti se non in casi assai eccezionali definiti come „di urgente necessità”.

b) l’impossibilità fisica o morale di accedere al ministro della propria comunità;

c) la professione della fede cattolica per quanto concerne il significato ed il valore teologico cattolico dei rispettivi sacramenti⁵¹.

Evidentemente la situazione di questi cristiani deve risultare veramente grave, e spetta al ministro stesso verificare se le condizioni siano presenti o meno. Il canone parla semplicemente del ministro senza fare alcuna distinzione tra ministro ordinario e straordinario.

51 Per quanto riguarda le ultime due esigenze imposte dalla legislazione canonica il precedente Direttorio Ecumenico I. *“Ad Totam Ecclesiam”* al nr. 55 presenta una serie di note, di cui il riassunto si potrebbe presentare così: la comunicazione nelle cose sante non deve essere considerata come „un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell’unità dei cristiani”; circa il modo di agire deve decidere prudentemente l’Autorità competente del luogo; quando manca l’unità nella fede, nel culto e nella vita la partecipazione dei fratelli separati ai sacramenti della Chiesa Cattolica è proibita; tuttavia, in quanto i sacramenti sono fonte di grazia e segni di unità (cf. UR 8) per motivi sufficienti la Chiesa può permettere l’ammissione di qualche fratello separato. Tale permesso va concesso in pericolo di morte o per necessità urgente (pericolo di morte, durante periodo di persecuzione o carcere) se tale fedele non può recarsi dal proprio ministro e se spontaneamente richiede i sacramenti al sacerdote cattolico, purché sia ben disposto, cioè adempia le esigenze per poter ricevere il sacramento e purché manifesti una fede conforme alla fede cattolica sul rispettivo sacramento; Nota 3-5, EV 2/1248.

„Sembra inverosimile però che il legislatore abbia voluto prevedere che sia un ministro straordinario a determinare se le condizioni siano o no presenti. In altre circostanze tocca al Vescovo diocesano o alla Conferenza Episcopale stabilire le norme per determinare in che cosa consiste una grave necessità⁵². Ovviamente, per rispetto della fede nel sacramento ma anche del fedele stesso, sia cattolico che acattolico, le norme che si dovrebbero stabilire non possono assumere un carattere generale, ma devono prendere in considerazione aspetti concreti della realtà stessa.

7. Pubblicazione di norme in merito

Le varie autorità competenti delle diverse Chiese *sui iuris*, hanno entro i limiti previsti dal diritto comune, la capacità legislativa di emanare norme per il diritto particolare⁵³. Il §5 del nostro canone 671 recita:

§5. Per i casi di cui nei §§2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non dopo una consultazione con l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata⁵⁴.

L'autorità competente di ogni Chiesa ha dunque il compito di valutare le circostanze e le realtà pratiche a livello ecumenico e procedere con la pubblicazione di alcune norme che regolino più dettagliatamente, ma sempre nel rispetto dei principi enunciati dai documenti magisteriali in materie, la disciplina a cui fa riferimento i precedenti

52 T. Broglio, *Alcune considerazioni...* op. cit., 88.

53 Un ampio studio su questa tematica, W. Bleiziffer, *Ius Particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catholică. Actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016.

54 Secret. ad Christ. Unit. Fov., *Directorium* I, 14 maii 1967, 42; *Déclaration*, 7 ian. 1970, 5; *Communicatio*, 17 oct. 1973, 8, b).

paragrafi 2, 3 e 4 del can. 671. Queste norme particolari non si emanano se non dopo una previa consultazione con l'autorità, anche locale, della Chiesa o della Comunità non cattolica interessata. Evidentemente la norma ha una motivazione che riguarda prima di tutto la fiducia che si deve reciprocamente stabilire nella ricerca dei sani principi ecumenici. Allo stesso tempo mira ad allontanare qualsiasi sospetto e tensione fra le comunità cristiane, prima di tutto il proselitismo.

L'accusa di proselitismo, peraltro molto grave, trova nella disciplina canonica cattolica delle risposte chiare ed articolate: la Chiesa Cattolica riconosce di non dare delle norme canoniche se non ai propri fedeli⁵⁵, limitando anche il loro accesso ai ministri non cattolici; viene fermamente raccomandato di evitare ogni forma, anche se apparente, di proselitismo; e finalmente, il nostro paragrafo 5 impone di non emanare norme di diritto particolare se non dopo aver consultato la gerarchia non cattolica interessata. Quest'ultima risposta, risiede proprio nell'osservazione fatta da parte di un organo di consultazione che aveva maggiormente intuito la portata di questa consultazione: „nell §5 sono cancellate le parole «post favorabilem exitum consultationis» di modo che per emanare delle norme di diritto particolare riguardanti la *communicatio in sacris* non sia necessario che la gerarchia delle Chiese Ortodosse vi acconsenta, pur rimanendo l'obbligo di consultarla: «normae iuris particularis ne fereantur nisi post consultationem»⁵⁶.

Una consultazione è quindi dovuta, anche se alla fine la norma pubblicata da parte dell'autorità competente cattolica non è approvata o accettata dalla controparte consultata. Rimane comunque lodevole

55 Abbiamo visto sopra il commento al canone 16. Peraltro, in linea principale il can. 1490 stabilisce che „Sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il settimo anno di età”.

56 Nuntia 15 (1982), 10.

l'iniziativa cattolica che trova dalla parte acattolica una possibile intesa sulla norma da pubblicare per diritto particolare.

Nonostante una certa rigidità in materia di *communicatio in sacris* da parte di alcune Chiese Ortodosse, specie per la partecipazione degli *eterodossi* alla comunione eucaristica, rimane auspicabile la via di intesa, ed obbligatoria la consultazione almeno da parte cattolica, per la ricerca dell'unità voluta da Cristo. Come abbiamo già accennato, questa obbligatoria consultazione diventa necessaria per stabilire „una certa «reciprocità», dal momento che la condivisione delle attività e delle risorse spirituali, pur entro limiti precisi, è un contributo, in spirito di buona volontà e di carità, alla crescita dell'armonia tra cristiani»⁵⁷.

Pur trattandosi di un norma di diritto particolare, quindi una norma applicabile ad un areale ristretto, rimane comunque valido il monito del canone penale 1440 secondo il quale „Chi viola le norme del diritto sulla comunicazione nelle cose sacre, può essere punito con una pena adeguata”.

8. Conclusione

Dopo tanti anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II e dopo la pubblicazione del CCEO (1991) ci troviamo ancora agli albori della disciplina del diritto canonico dell'ecumenismo. La legislazione canonica prevista nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, come peraltro anche la disciplina prevista dal Codice di Diritto Canonico, applicabile ai fedeli cattolici latini, precisa, evitando qualsiasi facile accusa di proselitismo, quali siano le condizioni affinché un fedele acattolico abbia accesso ai sacramenti amministrati da un ministro cattolico, ad altrettanto, quali siano le condizioni che un cattolico riceva gli stessi sacramenti da un ministro acattolico. La disciplina ca-

57 NDE 105.

nonica è necessaria perché il compito pastorale, assunto con impegno e responsabilità possa portare al tanto desiderio di unità. I rapporti fra le diverse confessioni cristiane devono procedere sulla via del rispetto e della verità, verso la voluta unità, in quanto l'ecumenismo è essenzialmente una *preoccupazione ecclesiale*.

Oltre alle indicazioni puramente teoriche, formulate da vari legislatori competenti, la dimensione pratica, sempre nel rispetto della libertà religiosa e di coscienza, può diventare una chiave di interpretazione per il reale riconoscimento del valore spirituale di ogni fedele cristiano. È proprio per questo che la legislazione canonica precisata dal CCEO ci fa capire come un cristiano, che ha bisogno dei sacramenti dell'Eucaristia, della penitenza o dell'Unzione degli infermi e difficilmente può ricorrere al ministro della propria comunità, può adempiere un tale obiettivo in piena libertà di coscienza, rimanendo allo stesso tempo della salda fede che appartiene ancora e professa altrettanto il suo credo religioso. L'esercizio della *communicatio in sacris* non è semplicemente una *qualsiasi* disciplina sacramentale, ma deve essere permeata della convinzione forte che rappresenta una situazione circostanziale eccezionale. Questo esercizio si basa ovviamente su una adeguata informazione e formazione da parte dei responsabili: ecco qui l'impegno dei ministri sacri, quali pastori del popolo, di ben educare nella fede i propri fedeli nella disciplina della pratica sacramentale, che alcune volte può anche assumere particolarità.

Quello che forse nell'ambito della *communicatio in sacris* potrebbe essere più importante e che non deve sfuggire a nessun ministro sacro è proprio il fatto che, evitando qualsiasi pericolo di scandalo o di indifferentismo che si può verificare di fronte a un esercizio delle facoltà permesse in questi casi, nell'applicazione della norma canonica, sia per ammettere o per ricevere i sacramenti sia per negarli, bisogna ricordare sempre il principio pastorale: „suprema lex salus animarum”.